

COMUNE DI ORBETELLO

Provincia di Grosseto
Piazza del Plebiscito, 1 – 58015 – Orbetello (GR)

Tel. 0564 861111
Fax 0564 860648

C.F. 82001470531
P.I. 00105110530

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione – Seduta di prima convocazione

N. 35 DEL 30-05-2022

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022

L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di Maggio, alle ore 13:20, sala consiliare, previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente
CASAMENTI ANDREA	X	
PICCINI CHIARA	X	
OTTALI MADDALENA	X	
BERARDI ROBERTO		X
MINUCCI LUCA	X	
MAGI SILVIA	X	
TEGLIA LUCA		X
PIANELLI MICHELE	X	
BALDONCINI SABRINA	X	
RONCUCCI MIRKO	X	
POCCIA IVAN	X	
PAPINI ANTONIO	X	
DELLA SANTINA PAOLA	X	
BISCONTI VALENTINO	X	
QUATRARO PATRIZIA	X	
SERRACCHIANI CHIARA	X	
PANECCASIO FEDERICO		X

Numero totale PRESENTI: **14** – **ASSENTI: 3**

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, dott. GIOVANNI LA PORTA.

Il cons. MICHELE PIANELLI, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Quindi, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Presenti 14 assenti 3: Berardi – Teglia - Paneccasio

Il Presidente introduce l'argomento all'ordine del giorno ricordando che lo stesso è stato esaminato in Commissione consiliare. Successivamente, posta in votazione la proposta all'Ordine del Giorno, accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti	14
Astenuti	0
Votanti	14
Voti contrari	4 Della Santina, Bisconti, Quatraro, Serracchiani,
Voti favorevoli	10

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva;

Vista la proposta di deliberazione allegato sub. "A";

Visti i pareri sulla stessa espressi ai sensi del D. Lgs. 267/2000;

Visto il verbale della competente commissione consiliare;

Vista la votazione che precede;

DELIBERA

1) di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Successivamente il Presidente pone in votazione la proposta di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Presenti	14
Astenuti	0
Votanti	14
Voti contrari	4 Della Santina, Bisconti, Quatraro, Serracchiani,
Voti favorevoli	10

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

RICHIAMATI:

- la L. n. 147 del dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., (Legge di Stabilità 2014), che ha previsto l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014, articolata nelle componenti IMU, TASI e TARI;
- la L. n. 160 del 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. (legge di Bilancio 2020/2022) che all'articolo 1, commi 738 e seguenti, istituendo la nuova IMU, con soppressione della TASI, a partire dall'anno 2020 abolisce la IUC “[...] ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) [...]”;

DATO ATTO che, in ragione di quanto ai punti precedenti, le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), restano quelle indicate dalla Legge n. 147/2013, commi da 641 a 668, nonché con riferimento alla parte sanzionatoria, quelle con esse compatibili;

CONSIDERATO:

- che ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, la tassa in ogni caso “*deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente*”;
- che ad opera del D.Lgs. n. 116/2020, è stato riformato il codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006), cd T.U.A. (Testo Unico Ambientale) e che, in ragione delle predette modifiche, non sono più presenti rifiuti speciali assimilati agli urbani e, pertanto, le utenze non domestiche che producono rifiuti speciali che vengono avviati al recupero possono beneficiare dell'abbattimento della quota variabile TARI, se dimostrano di aver avviato al recupero i rifiuti medesimi, mediante apposita documentazione;
- che soggetto passivo della TARI è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- che vengono comunque escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quando le stesse non sono operative, nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile purché non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- che, in caso di pluralità di possessori o di detentori, questi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- che fino alla completa attuazione delle procedure relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie assoggettabile al tributo “*è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati*”;
- che, per l'applicazione della TARI vengono comunque assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;
- che per l'attività di accertamento, può essere considerata come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138;
- che resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle

istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, il cui costo è sottratto dal quello che deve essere coperto con il tributo;

DATO ATTO che, come da Circolare n. 1/DF del 20 novembre 2017 del MEF:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, *“Il comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;
- in ordine alla determinazione della tariffa, il predetto D.P.R. dispone che la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite, in particolare, agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alla qualità del servizio fornito nonché all'entità dei costi di gestione;
- che la tariffa si articola in fasce di utenza domestica e non domestica e che le utenze non domestiche sono distinte per classi di attività, secondo quanto previsto dall'art. 4 del citato D.P.R. n. 158/1999, nonché dal Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI), approvato dal Consiglio Comunale da ultimo con deliberazione assunta in data odierna;
- i costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti tra le due macro categorie di utenze domestiche e non domestiche;
- il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);
- l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;
- la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;
- per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;
- per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;
- in relazione alle utenze domestiche, la quota variabile deve intendersi comprensiva sia delle superfici adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze;

RICHIAMATE

- la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 8/3/2021 “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” nella quale è stata definita la procedura di approvazione del piano finanziario del servizio rifiuti e si conferma che l'autorità competente all'approvazione, ai sensi del comma 527 dell'art.1 della L. 147/2013, è identificata dalle leggi vigenti nell'Autorità nazionale ARERA, che è chiamata ad approvare le entrate tariffarie definite dall'Ente territorialmente competente (ETC);
- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019 che reca disposizioni in merito alla determinazione del piano economico-finanziario per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (“MTR”);
- la deliberazione ARERA n. 444/2019/R/RIF del 31/10/2019 “Disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” come e modificata dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/Rif del 18/1/2022;
- deliberazione ARERA n. 15/2022/R/Rif del 18/1/2022 “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” con la quale è stato approvato il Teso Unico per la

regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

DATO ATTO che nel territorio in cui opera il Comune di Orbetello è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Toscana Sud", ente di governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e dalla LRT n. 69/2011, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) previste dalla deliberazione ARERA 15/2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale data odierna, e dei suoi allegati, con la quale è stato preso atto dell'esito finale del PEF 2022 del Comune di Orbetello con le seguenti risultanze totale delle entrate tariffarie che corrisponde al totale dei costi del PEF ante Detrazioni per l'importo di € 4.909.771 (di cui totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile € 3.329.667,00 e totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse € 1.580.104,00), totale detrazioni per l'importo di € 209.131,00, per un totale PEF 2022 post detrazioni per l'importo di € 4.700.640,00;

CONSIDERATO che il documento sopra citato individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti in correlazione al metodo tariffario definito da ARERA e dall'allegato 1, punto 3 del D.P.R. 158/99;

VISTO il secondo periodo del comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013 che testualmente dispone: "*Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1*";

SPECIFICATO che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, alla data odierna, non ha emanato disposizioni volte ad introdurre la diversa regolamentazione richiamata nel sopra citato riferimento normativo;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui "*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";
- l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che "*Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*", come ribadito dall'art. 1, comma 683, della legge n. 147 del 2013;
- il comma 5-quinquies dell'articolo 3 del DL 228/2021 e successiva legge di conversione n. 15/2022 che prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- il D.L. n. 50 del 17/5/2022, art. 43, c. 11 che introduce la norma che collega il termine dell'approvazione degli atti legati al prelievo sui rifiuti (PEF, tariffe e regolamenti), fissato al 30 aprile di ciascun anno dal D.L. n. 228/2021, art. 3, c. 5-quinquies, a quello del bilancio di previsione degli enti locali, quando quest'ultimo risulti prorogato ad una data successiva al 30

aprile;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

- l'art. 14, comma del DL 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, che conferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, aliquota che, ad oggi, dalla Provincia di Grosseto, è confermata nella misura del 5 %;

RITENUTO:

- attribuire i costi fissi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani in misura pari al 60% alle utenze domestiche ed in misura pari al 40% alle utenze non domestiche, e per quanto concerne la parte variabile nella misura del 40,67% alle utenze domestiche e del 59,33 % alle utenze non domestiche;

- di stabilire per l'anno 2022 i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd indicati nell'allegato piano tariffario applicati nell'anno 2022 alle utenze non domestiche;

DATO ATTO che la proposta tariffaria 2022 predisposta dall'ufficio Tributi, oltre ad essere conforme con tutti i parametri definiti dal DPR 158/1999, risulta conforme con le disposizioni della norma sopra citata non ravvisandosi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd eccedenti rispetto ai limiti di legge;

RITENUTO altresì di determinare le scadenze per il versamento della tassa in n. 5 rate come di seguito indicato, con possibilità di pagamento in unica rata:

- 16/11/2022 prima rata
- 16/12/2022 seconda rata
- 16/1/2023 terza rata
- 16/2/2023 quarta rata
- 16/3/2023 quinta rata
- scadenza unica rata 16/11/2022

DATO ATTO che la proposta tariffaria 2022 predisposta dall'ufficio Tributi, oltre ad essere conforme con tutti i parametri definiti dal DPR 158/1999, risulta conforme con le disposizioni della norma sopra citata non ravvisandosi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kc eccedenti rispetto ai limiti di legge;

RITENUTO:

- approvare il Piano Tariffario TARI di cui all'allegato A al presente atto riconoscendone la coerenza rispetto all'impianto regolamentare, alle previsioni di gettito contenute nel bilancio di previsione 2022 e all'esercizio equilibrato dell'imposizione tributaria in relazione alla ragionevole ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche, al variare del numero di componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche ed ai coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti per le diverse categorie di utenze non domestiche;

DATO ATTO che è stato richiesto il parere dell'organo di revisione dell'ente in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

INSERITI in calce alla presente i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DATO ATTO che presente proposta è stata istruita dal responsabile del servizio Entrate, Trasporti, Società partecipate, dott.ssa Maura Ferrarese;

PROPONE

per i motivi di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di determinare, per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. 147/2013, nonché dell'art. 8, comma 4 del D.P.R. n.158/99 e in applicazione del Regolamento comunale TARI approvato nella seduta odierna, sulla base della deliberazione di Consiglio comunale data odierna e dei suoi allegati, relativa alla presa d'atto dell'esito finale del PEF 2022 del Comune di Orbetello, le tariffe e della tassa sui rifiuti (TARI), distinte per utenze domestiche e non domestiche, nelle misure riportate nel Piano Tariffario allegato al presente atto sub A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto che i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al metodo normalizzato per la determinazione della tariffa approvato con DPR n. 158/1999 risultano determinati, in relazione alle tariffe, nella misura riportata nello stesso allegato A alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto altresì che i citati coefficienti sono stati definiti in conformità alle tabelle dell'allegato 1 al DPR n. 158/1999 e comunque entro i limiti fissati dal secondo periodo del comma 652 dell'art. 1 della L. 147/2013;
4. di dare atto che l'aliquota deliberata dalla Provincia di Grosseto per il TEFA (tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, risulta, ad oggi, pari al 5 %;
5. di determinare in n. 5 rate il pagamento della tassa rifiuti alle seguenti scadenze:
 - 16/11/2022 prima rata
 - 16/12/2022 seconda rata
 - 16/1/2023 terza rata
 - 16/2/2023 quarta rata
 - 16/3/2023 quinta rata
 - scadenza unica rata 16/11/2022;
6. di trasmettere la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico Ministero dell'economia e delle finanze;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 stante l'urgenza di approvare le tariffe della TARI entro il termine di legge.

Deliberazione N° 35 del 30-05-2022

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
MICHELE PIANELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIOVANNI LA PORTA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.



COMUNE DI ORBETELLO

Provincia di Grosseto

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:
APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022

Il sottoscritto, responsabile del Settore AFFARI GENERALI, formula, ai sensi dell'Art. 49 del D.LGS 18 Agosto 2000 n. 267, il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Orbetello, Lì 23-05-2022

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ELENA GUARINO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 20 del 23-05-2022

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate



COMUNE DI ORBETELLO

Provincia di Grosseto

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:
APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022

Il sottoscritto, responsabile del Servizio Finanziario formula, ai sensi dell'Art. 49 del D.LGS 18 Agosto 2000 n. 267, il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Note e prescrizioni:

-

Orbetello, 24-05-2022

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Firmato ALESSANDRA MEOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 20 del 23-05-2022

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate



COMUNE DI ORBETELLO

Provincia di Grosseto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione del Consiglio Comunale N° 35 del 30-05-2022, avente ad oggetto APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022, pubblicata all'albo pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Lì, 13-06-2022

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
CAPEZZUOLI LAURA

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

COMUNE DI ORBETELLO

Provincia di Grosseto
Piazza del Plebiscito, 1 – 58015 – Orbetello (GR)

Tel. 0564 861111
Fax 0564 860648

C.F. 82001470531
P.I. 00105110530

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la delibera di CONSIGLIO N° 35 del 30-05-2022, avente ad oggetto APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022, è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIOVANNI LA PORTA

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

Ente: ORBETELLO Collocazione geografica: Centro Fascia abitanti: oltre 5000 Anno gestione: 2022 Piano tariffario: PIANO TARIFFARIO 2022			
Costi Fissi e Variabili			
	Parte Fissa	Parte Variabile	Totali
Totali	1.563.080,00	3.137.560,00	4.700.640,00
	33,25 %	66,75 %	100,00 %
% Copertura anno 2022			100,00 %
PREVISIONE ENTRATA			4.700.640,00
UTENZE DOMESTICHE	937.848,00	1.276.045,65	2.213.893,65
% su totale di colonna	60,00 %	40,67 %	47,10 %
% su totale utenze domestiche	42,36 %	57,64 %	100,00 %
UTENZE NON DOMESTICHE	625.232,00	1.861.514,35	2.486.746,35
% su totale di colonna	40,00 %	59,33 %	52,90 %
% su totale utenze non domestiche	25,14 %	74,86 %	100,00 %
		Tot.	4.700.640,00

Ente: **ORBETELLO** Collocazione geografica: **Centro** Fascia abitanti: **oltre 5000**
 Anno gestione: **2022**
 Piano tariffario: **PIANO TARIFFARIO 2022**

Nucleo Familiare	Ka	Kb (min-medio-max)				Kb (ad-hoc)
Famiglie di 1 componente	0,86	0,60	0,80	1,00		0,30
Famiglie di 2 componenti	0,94	1,40	1,60	1,80		0,70
Famiglie di 3 componenti	1,02	1,80	2,00	2,30		0,90
Famiglie di 4 componenti	1,10	2,20	2,60	3,00		1,10
Famiglie di 5 componenti	1,17	2,90	3,20	3,60		1,45
Famiglie di 6 o più componenti	1,23	3,40	3,70	4,10		1,70

Cat.	Descrizione	Kc (min-medio-max)				Kc (ad-hoc)	Kd (min-medio-max)				Kd (ad-hoc)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,43	0,52	0,61		0,91	3,98	4,82	5,65		8,47
2	Cinematografi e teatri	0,39	0,43	0,46			3,60	3,92	4,25		4,00
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,43	0,48	0,52			4,00	4,40	4,80		7,20
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	0,78	0,81		1,22	6,78	7,12	7,45		11,00
4/A	Sosta Camper	0,74	0,78	0,81		0,61	6,78	7,12	7,45		5,50
5	Stabilimenti balneari	0,45	0,56	0,67			4,11	5,14	6,18		9,27
6	Esposizioni, autosaloni	0,33	0,45	0,56			3,02	4,07	5,12		4,80
7	Alberghi con ristorante	1,08	1,34	1,59			9,95	12,31	14,67		
07/A	Agriturismo con somministrazione di pasti	3,48	5,03	6,58		1,34	9,95	12,31	14,67		
8	Alberghi senza ristorante	0,85	1,02	1,19			7,80	9,39	10,98		
08/A	Agriturismo senza somministrazione	0,85	1,02	1,19		0,95	7,80	9,39	10,98		
9	Case di cura e riposo	0,89	1,18	1,47		2,20	8,21	10,88	13,55		20,31
10	Ospedali	0,82	1,26	1,70			7,55	11,61	15,67		23,50
11	Uffici e agenzie	0,97	1,22	1,47			8,90	11,23	13,55		
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,51	0,68	0,86		1,29	4,68	6,28	7,89		11,84
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,92	1,07	1,22			8,45	9,86	11,26		
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,96	1,20	1,44			8,85	11,03	13,21		19,00
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,72	0,79	0,86			6,66	7,28	7,90		
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	0,98	1,05	1,12			9,00	9,66	10,32		
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname,	0,74	0,86	0,99			6,80	7,95	9,10		8,50
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,87	1,06	1,26			8,02	9,80	11,58		10,50
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,32	0,60	0,89		1,33	2,93	5,56	8,20		12,30
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	0,66	0,88			4,00	6,05	8,10		7,00
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	6,54	9,84			29,93	60,24	90,55		23,30
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,67	3,50	4,33			24,60	32,20	39,80		
24	Bar, caffè, pasticceria	2,45	4,74	7,04			22,55	43,66	64,77		17,50
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,49	1,92	2,34		2,81	13,72	17,64	21,55		25,86
25/A	Grandi Supermercati	1,49	1,92	2,34		3,51	13,72	17,64	21,55		32,33
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	7,50	10,76			38,90	68,93	98,96		21,00
30	Discoteche, night club	0,74	1,28	1,83			6,80	11,82	16,83		

Famiglie	Quota Fissa	Quota Variabile per Famiglia
	Euro/ m2	Euro/ Utenza
Famiglie di 1 componente	1,0491	60,1099
Famiglie di 2 componenti	1,1467	140,2565
Famiglie di 3 componenti	1,2443	180,3298
Famiglie di 4 componenti	1,3419	220,4031
Famiglie di 5 componenti	1,4273	290,5314
Famiglie di 6 o più componenti	1,5005	340,6230

Categoria	Attività	Quota Fissa	Quota Variabile	Tariffa Totale
		Euro/m2	Euro/m2	Euro/m2
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,8404	2,9279	3,7683
2	Cinematografi e teatri	0,4248	1,3827	1,8075
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,4802	2,4889	2,9691
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,1267	3,8024	4,9291
4/A	Sosta Camper	0,5633	1,9012	2,4646
5	Stabilimenti balneari	0,6187	3,2044	3,8232
6	Esposizioni, autosaloni	0,5172	1,6593	2,1764
7	Alberghi con ristorante	1,4684	5,0711	6,5394
7/A	Agriturismi con somministrazione	1,2375	5,0711	6,3086
8	Alberghi senza ristorante	1,0990	3,7955	4,8945
8/A	Agriturismi senza somministrazione	0,8773	3,7955	4,6729
9	Case di cura e riposo	2,0317	7,0207	9,0524
10	Ospedali	1,5699	8,1234	9,6933
11	Uffici e agenzie	1,3575	4,6839	6,0415
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	1,1913	4,0928	5,2841
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,1267	3,8923	5,0190
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,3298	6,5679	7,8977
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,7942	2,7308	3,5251
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,9697	3,5674	4,5371
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,9143	2,9383	3,8525
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,1636	3,6296	4,7932
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,2282	4,2518	5,4801
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,8127	2,4197	3,2324
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	9,0872	8,0543	17,1414
23	Mense, birrerie, amburgherie	3,9987	13,7579	17,7567
24	Bar, caffè, pasticceria	6,5014	6,0493	12,5507
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,5950	8,9392	11,5342
25/A	Grandi Supermercati	3,2415	11,1757	14,4172
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,9262	7,2592	14,1854
30	Discoteche, night club	1,1821	4,0859	5,2680

COMUNE DI ORBETELLO
PROVINCIA DI GROSSETO

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n. 60 del 23.05.2022

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022.

VISTA la proposta di variazione di bilancio secondo le normative sopra indicata;

VISTO lo Statuto e il regolamento di contabilità ;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità dei servizi di affari generali e servizi finanziari e;

Tutto ciò premesso,

Il Revisore dei Conti

Esprime per quanto di propria competenza parere favorevole in merito alla proposta della deliberazione di Consiglio n. 20 del 23/05/2022 inerente APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022.

Il Revisore

Dott. Regoli Alessandro